

Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 2003²,
decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione può concedere un aiuto finanziario annuo al Museo svizzero dei trasporti per l'esercizio del settore prettamente museale nel quadro dei crediti approvati.

² L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

Art. 2

L'aiuto finanziario è erogato a condizione che:

- a. il Cantone e la Città di Lucerna nonché i Cantoni della Svizzera interna partecipino in misura adeguata al finanziamento del Museo svizzero dei trasporti;
- b. il mandato e le prestazioni del Museo svizzero dei trasporti siano disciplinati in modo vincolante in un contratto di prestazioni;
- c. il Museo svizzero dei trasporti concretizzi la sua ripartizione in una società di gestione per le attività commerciali e in una fondazione per il settore prettamente museale, presenti una strategia di gestione e di finanziamento e tenga un controlling aziendale e finanziario efficace.

¹ RS 101

² FF 2003 5410

Art. 3

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2007.

³ Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.